

I.P.S.S.E.O.A. – I.P.S.I.A. “ETTORE MAJORANA”

BARH11000E - c.f. 93510760726 – Cod. Univoco : FKMXFF

e-mail: barh11000e@istruzione.it pec: barh11000e@pec.istruzione.it Sito web: www.iissmajoranabari.edu.it

SEDE CENTRALE: Via S. Tramonte, n. 2 - BARI S. Paolo - c.a.p. 70132

Centralino: Tel. 080 5305335 - 080 9265750

Succursale Via Nazionale, n. 8 - BARI Palese – 70128 - tel. 080 5305497

Bari, fa fede la data del protocollo

AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO	SEDI
ALLA D.S.G.A.	SEDE LEGALE
AL SITO WEB	

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.

Premessa Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019/2021

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 92/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo nei casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come

- a Decesso;
- b Malattia e infortunio;
- c risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i **periodi di sospensione delle lezioni**, quali:

- i. vacanze natalizie;
- ii. vacanze pasquali;
- iii. ponti e festività;
- iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

3. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

4. Supplenti brevi e saltuari:

a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

- 1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie;
- 2. si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

PER QUANTO IN PREMESSA, SI INVITA IL PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO A PRODURRE ISTANZA DI FERIE IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI SOPRA INDICATE.

MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE DI FERIE

Sarà possibile inviare le istanze di ferie **entro e non oltre il 30/04/2025** inoltrando una MAIL all'indirizzo BARH11000E@ISTRUZIONE.IT indicando nell'**OGGETTO: COGNOME E NOME: TRASMISSIONE RICHIESTA FERIE PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO**

Attenzione: è necessario inviare la mail di richiesta ferie da un indirizzo mail personale evitando l'utilizzo della posta istituzionale.

Di seguito **si riportano i giorni di sospensioni delle attività didattiche** in concomitanza delle festività nazionali canoniche e le festività riconosciute dalla Regione Puglia con Delibera Regionale n. 579 del 06/05/2024 e dall'Istituto "Ettore Majorana" con delibera del Consiglio d'Istituto verbale n. 11 (Circ. n. 621 del 25/07/2025):

Avvio anno scolastico 2024/2025: 10 settembre 2024

Termine attività didattiche: 07/06/2025

Sospensione delle attività didattiche per l'a.s. 2024/25 come da delibera del Consiglio di Istituto:

- **Vacanze natalizie:** *dal 23 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025 (9 gg.);*
- **Recupero per anticipo avvio anno scolastico 2024/25:** *28 febbraio 2025, 03-04 marzo 2025 (3 gg.);*
- **Vacanze pasquali:** *dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025 (4 gg.);*
- **Recupero per anticipo avvio anno scolastico 2024/25:** *24 aprile 2025 (1 gg.);*

Allegati

Modulo richiesta ferie

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola PETRUZZELLI